

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE EX D.LGS. 24/2023 - WHISTLEBLOWING

Approvato dal CDA in data 14 dicembre 2023

Indice

| | |
|--|---|
| 1. Oggetto | 3 |
| 2. Abbreviazioni, termini, definizioni..... | 3 |
| 3. Riferimenti normativi | 5 |
| 4. Scopo..... | 5 |
| 5. Oggetto e contenuto delle segnalazioni | 5 |
| 6. Modalità di segnalazione e tutela del segnalante | 6 |
| 7. Ricevimento delle segnalazioni, istruttoria, decisioni e azioni conseguenti | 8 |

1) Oggetto

Il presente Regolamento definisce i principi e le modalità di gestione delle segnalazioni di violazioni e presunte violazioni e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 adottato da PM Flex, delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di PM Flex s.r.l. ("PM Flex"), delle quali si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto lavorativo e che siano pervenute tramite i canali di segnalazione predisposti dalla PM Flex (c.d. *whistleblowing*).

Poiché le segnalazioni possono avere per oggetto anche condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 della PM Flex, si precisa che le presenti regole non sostituiscono le prescrizioni del Modello 231 né possono essere interpretate nel senso di escluderne l'applicazione. Le disposizioni di cui al Modello 231 trovano dunque applicazione anche in relazione ad ogni aspetto qui non espressamente richiamato.

2) Abbreviazioni, termini, definizioni

Nel presente documento si intende per:

- **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della PM Flex individuati dal D.lgs. 24/2023 e che possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
 - i) illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001;
 - ii) inosservanza del Modello 231 o del Codice Etico adottati;
 - iii) illeciti riferibili ad atti dell'Unione europea o ad atti nazionali in materia: di appalti pubblici e servizi; prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - iv) illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e le norme del mercato interno;
 - v) altri illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penale.
- **informazioni sulle violazioni:** informazioni o fondati sospetti di violazioni commesse o che, potrebbero con buona probabilità essere commesse in PM Flex nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni istituiti da PM Flex;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- **divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a diverso titolo nell'ambito dei rapporti di lavoro con la PM Flex, attraverso le quali il soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **seguito:** l'azione intrapresa dal gestore del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **riscontro:** comunicazione trasmessa al segnalante contenente informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3) Riferimenti normativi

Statuto, Modello 231, D.lgs. 231/2001 e D.lgs. 24/2023.

4) Scopo

Il presente Regolamento si applica a coloro che lavorano o collaborano, internamente o esternamente, a diverso titolo, con la PM Flex.

5) Oggetto e contenuto delle segnalazioni

Chiunque lavora o collabora, internamente o esternamente, con la PM Flex può segnalare, a tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità della società stessa, le violazioni o le presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle proprie attività.

La segnalazione dovrà essere circostanziata e fondata su elementi di fatto concreti e verificabili nonché riguardare fatti riscontrabili e contenere tutte le informazioni per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta oggetto di segnalazione e la fondatezza della stessa.

Conseguentemente PM Flex, suggerisce di indicare nella segnalazione:

1. le eventuali generalità del segnalante (la cui indicazione, si ribadisce, non è obbligatoria ai fini della segnalazione) e l'indicazione di un recapito (a ulteriore garanzia del segnalante, si raccomanda di indicare un recapito personale e comunque esterno al dominio di posta elettronica o altro sistema di comunicazione gestito dalla PM Flex);

2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
3. una sintetica, chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare la/le persona/e coinvolta/e;
5. eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
6. l'indicazione delle ragioni connesse alle funzioni svolte che hanno consentito di conoscere le informazioni sulle violazioni;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale e non deve essere basata su voci correnti, ma su fatti precisi.

Le segnalazioni possono essere fatte solo agendo in buona fede e devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certi o almeno altamente probabili l'essersi verificati.

Il segnalante non deve dunque utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

1. il ricorso a espressioni ingiuriose;
2. l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
3. l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Inoltre, le previsioni e le tutele di cui al presente Regolamento e al D.lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in modalità anonima.

6) Modalità di segnalazione e tutela del segnalante

Per effettuare le segnalazioni interne scritte, la PM Flex ha istituito un canale informatico che può essere raggiunto attraverso la sezione dedicata del proprio sito internet a cui si accede cliccando su "[Segnalazioni Integrità \(Whistleblowing\) "Let's Talk"](#)".

Il segnalante può decidere se procedere con una segnalazione anonima. In questo caso il gestore comunicherà allo stesso un indirizzo mail ed una password che gli consentirà di seguire gli sviluppi dell'attività istruttoria nonché ricevere la decisione finale in merito alla segnalazione stessa.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il canale informatico ricorre a strumenti di crittografia. La conservazione e ogni trattamento dei dati e delle informazioni di cui alla segnalazione avviene con modalità elettroniche sicché l'utilizzo di supporti cartacei è possibile ma viene il più possibile limitato.

Sono messe a disposizione del segnalante le informazioni sul trattamento dei dati personali per la gestione della segnalazione. Tutte le persone che svolgono attività di trattamento sotto l'autorità della PM Flex (Titolare del trattamento) sono previamente autorizzate e istruite a tal fine.

La persona segnalante può inoltre optare per una segnalazione orale utilizzando la linea telefonica o del sistema di messaggistica vocale messo a disposizione dal servizio "Safe call" per conto di PM Flex (i cui riferimenti aggiornati sono pubblicati attraverso nella sezione dedicata del proprio sito internet) oppure chiedendo un incontro con il gestore del canale di segnalazione interna che deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del gestore del canale di segnalazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore del canale di segnalazione, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nell'ambito della gestione della segnalazione (scritta od orale), l'identità del segnalante è nota soltanto al gestore a cui la PM Flex ha affidato la conduzione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 24/2023 (ed eventualmente un suo ausiliario vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza) che ne tutela la riservatezza. L'identità del segnalante è tenuta separata dagli atti e documenti prodotti nel corso della gestione della segnalazione.

L'identità della persona segnalante può essere rivelata solo previo suo espresso consenso, salvi i casi previsti dalla normativa in cui sia ravvisabile in capo alla stessa una responsabilità penale, civile o disciplinare in relazione alla segnalazione, le ipotesi in cui l'anonimato non consenta l'esercizio dei diritti o la tutela della PM Flex o delle persone accusate in mala fede nonché in relazione agli obblighi di legge e alle legittime richieste delle Autorità (ad esempio, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, per lo svolgimento delle attività degli organi di controllo, etc.).

In qualsiasi caso, è vietato e comunque nullo ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il mancato rispetto di tale divieto costituisce una violazione del Modello 231 della PM Flex.

La persona segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione del tipo indicato sopra ne dà notizia circostanziata al gestore del canale di segnalazione (con le modalità indicate sopra) che, valutatane la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione o ritorsione al Consiglio di Sorveglianza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

Nell'ambito del proprio operato, il gestore del canale di segnalazione applica le tutele di cui sopra anche alle persone a cui sia richiesto di collaborare per l'istruttoria della segnalazione, inclusi i facilitatori.

7) Ricevimento delle segnalazioni, istruttoria, decisioni e azioni conseguenti

In accordo con le *"Guida operativa per gli enti privati"* redatta da Confindustria le segnalazioni sono ricevute ed esaminate dal gestore del canale di segnalazione, il quale a sua volta può, in caso fosse necessario, anche servirsi di ausiliari opportunamente incaricati, formati e vincolati alla riservatezza in merito alle informazioni apprese.

Il gestore in prima istanza procede con una attività di (pre-screening) ovvero di esame preliminare della segnalazione al fine di determinare se quanto ricevuto ha ad oggetto il modello 231 o meno.

Tale vaglio preliminare diretto ad accertare possibili cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza.

Anche nel caso le segnalazioni ricevute non superassero tale vaglio preliminare al segnalante verrà fornito idoneo riscontro.

A titolo esemplificativo, non superano il pre-screening le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative a condotte rilevanti, che non contengono indicazioni precise e circostanziate dei fatti segnalati, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità della PM Flex e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

Le segnalazioni che siano dichiarate irricevibili, inammissibili o che non superino il vaglio di non manifesta infondatezza non sono oggetto di ulteriore seguito istruttorio.

Sia il gestore che l'OdV adottano misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni riconosciute come procedibili sono oggetto di istruttoria attraverso ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, in accordo con quanto previsto dall'art. 5, d.lgs. 24/2023.

Il gestore del canale di segnalazione ha il compito di (a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; (b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; (c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; (d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in

manca di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni tanto in ordine di priorità quanto di necessità istruttorie saranno commisurate alla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela di PM Flex anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie.

Al termine dell'istruttoria, il competente gestore del canale di segnalazione valuta i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria valutazione in relazione alla segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il competente gestore del canale di segnalazione in concerto con l'OdV valutano i documenti e le informazioni acquisite valutano discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

La valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di fondatezza della segnalazione l'OdV comunica al CdA di quanto accertato, per il seguito di competenza, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il gestore comunica le decisioni assunte al segnalante, al recapito da questi indicato, ovvero al recapito creato in caso egli volesse mantenere la segnalazione anonima, solo ove e soltanto nella misura in cui ciò sia possibile alla luce delle norme vigenti, degli obblighi di riservatezza, della tutela dei diritti dei terzi e delle ragioni di tutela della propria autonomia e indipendenza.